

**Circolare n. 2018/90**

ALLE IMPRESE INDUSTRIALI  
Loro Sedi

OGGETTO: **FASDAPI – Contribuzione anno 2019 per le garanzie previste dall’art. 10 sezione seconda del c.c.n.l. dirigenti e quadri superiori p.m.i. per la copertura di tutte le prestazioni assistenziali: temporanea caso morte, invalidità permanente da malattia e infortuni.**

Si comunica che, in considerazione dell’andamento del Fondo ed in particolare dell’evoluzione della sua popolazione nonché della congiuntura economica generale, per l’anno 2019, i nuovi importi dei contributi annuali dovuti per i quadri superiori (di cui € 100,00 a carico del lavoratore), suddivisi nelle quattro fasce contributive, sono i seguenti:

ETA' DEL QUADRO SUPERIORE	Contributo in Euro
FINO A 50 ANNI	850,00
DA 51 A 55 ANNI	950,00
DA 56 A 60 ANNI	1.150,00
DA 61 A 75 ANNI	1.350,00

**VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI TRAMITE BONIFICO BANCARIO.**

Al fine di evitare disagi amministrativi e quindi garantire la effettiva copertura dei rischi assicurati, si invitano **tutte le Aziende a voler TASSATIVAMENTE PRETENDERE che la banca,** presso la quale viene ordinato il pagamento del contributo, **indichi, nella causale di versamento del bonifico bancario, il codice prestampato nel riquadro "causale versamento"** della lettera d'ordine riportata in calce allo stesso mod. FASDAPI “10” allegato.

**Il mancato pagamento dei contributi entro il 10 gennaio 2019, per il “rinnovo” delle coperture assicurate nel precedente anno, comporta la cancellazione dell’iscrizione al Fondo e la relativa cessazione delle garanzie sui rischi assicurati con decorrenza dal 1° gennaio 2019.**

**Il mancato pagamento dei contributi relativi alle nuove iscrizioni “ingressi in corso d’anno” comporta la non attivazione delle garanzie previste dall’art. 10 sezione seconda del c.c.n.l. dirigenti e quadri superiori p.m.i..**

E’ confermata la norma sull’entrata in garanzia per la copertura dei rischi assicurati in favore dei quadri superiori decorre dalla data di assunzione o nomina del quadro superiore, a condizione che l’azienda provveda ad inviare al Fondo, entro 15 (quindici) giorni dalla stessa data di assunzione o nomina, il relativo modulo di “comunicazione di iscrizione” debitamente sottoscritto anche dal quadro superiore. In caso di invio al Fondo della “comunicazione di iscrizione” dopo 15 giorni dalla data di assunzione o nomina, la copertura dei rischi decorrerà dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata a.r. al Fondo (risultante dal timbro postale di partenza).

**Le garanzie delle prestazioni assistenziali cesseranno alle ore 24 del giorno in cui, per qualunque causa, sarà risolto il rapporto di lavoro con l’Azienda la quale è tenuta ad inviare al Fondo, entro i successivi 15 giorni, la relativa comunicazione a mezzo raccomandata a.r..**

Per le aziende resta confermato il vantaggio economico derivante dalla iscrizione al Fasdapi nel senso che, sugli importi corrisposti al Fondo, devono essere conteggiati e versati, in favore dell’INPS, non i contributi ordinari ma soltanto il contributo di solidarietà del 10%.

*IL PRESIDENTE*  
*Dr. Delio Dalola*

Consultare il sito internet [www.fasdapi.it](http://www.fasdapi.it)

Roma, dicembre 2018

Allegati: c.s.